

Rep. n. 963
Rep. n. 964
Rep. n. 965 - Racc. n. 618
ALLEGATO "B"

Statuto

Articolo 1 - Costituzione dell'associazione denominata "Organismo Bilaterale Toscano Autotrasporto" e in forma abbreviata "Or.Bi.T.A."

Per dare attuazione a quanto previsto dall'art 8 dell'Accordo Regionale del settore Autotrasporto merci del 2 maggio 2017, è costituita tra le organizzazioni Regionali dell'Artigianato, quali "CONFARTIGIANATO IMPRESE TOSCANA", "CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA" e "CASARTIGIANI", e le Categorie delle Organizzazioni Regionali dei Sindacati dei Lavoratori, quali "FEDERAZIONE ITALIANA TRASPORTI CISL SEGRETERIA REGIONALE TOSCANA", "FILT-CGIL REGIONALE TOSCANA" e "SINDACATO UILTRASPORTI TOSCANA", l'associazione denominata "Organismo Bilaterale Toscano Autotrasporto " e in forma abbreviata "Or.Bi.T.A."

La partecipazione all'Associazione è riservata alle sole organizzazioni i cui rappresentanti hanno sottoscritto il presente atto.

Articolo 2 - Compiti e scopi di "Or.Bi.T.A."

L'associazione "Or.Bi.T.A.", che non ha scopi di lucro, assolve al compito di monitorare l'andamento dell'accordo Regionale del Settore Autotrasporto Merci del 2 maggio 2017, di assicurare la gestione del Fondo Speciale Autotrasporto, di verificare le adesioni ai sistemi e ai meccanismi di forfettizzazione previsti in tema di orario di lavoro dei lavoratori mobili, nonché di esercitare tutte le funzioni attribuibili alla commissione paritetica autotrasporto prevista dal CCNL Trasporto Merci e Logistica siglato il 3 dicembre 2017.

Articolo 3 - Sede, funzioni e durata

L'associazione "Or.Bi.T.A." ha la sua sede a Firenze Via del Ponte di Mezzo n. 56 presso EBRET ed adempie alle proprie funzioni, quali sono indicate nel presente Statuto e nell'Accordo di cui al precedente articolo. La durata dell'associazione è indeterminata nel tempo.

Articolo 4 - Rappresentanza legale

La rappresentanza legale dell'associazione spetta congiuntamente ai Coordinatori, così come nominati ai sensi del successivo articolo 6. Per tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione all'attività dell'associazione è esclusivamente competente il Foro di Firenze. Gli atti deliberati dal Comitato dovranno essere firmati congiuntamente dai due Coordinatori.

Articolo 5 - Contributi e versamenti del Fondo Speciale

Autotrasporto

I Contributi dovranno essere versati secondo le modalità individuate all'art. 3 e all'art.4 dell'Accordo Regionale Autotrasporto Merci del 2 maggio 2017.

Articolo 6 - Comitato

L'associazione è amministrata da un Comitato composto, ai sensi dell'art. 8 dell'accordo Regionale settore Autotrasporto Merci del 2 maggio 2017, in maniera paritetica, dai sottoscrittori del presente accordo, e precisamente da n. 6 membri effettivi, ognuno espressione rispettivamente di ciascuna delle Organizzazioni di categoria firmatarie del detto accordo del 2 maggio 2017, nonché da n. 6 membri supplenti, anch'essi espressione delle stesse Organizzazioni firmatarie dell'accordo del 2 maggio 2017, e comunque rappresentativi dell'autotrasporto. Le cariche all'interno del detto organismo sono esclusivamente a titolo gratuito né daranno comunque diritto a compensi e/o gettoni di presenza. Alle riunioni del comitato possono comunque prendere parte, in veste di uditori, e senza diritto di voto, i membri supplenti. Alla stipula dell'atto costitutivo dell'associazione, i componenti del Comitato nomineranno al loro interno due Coordinatori, uno espressione delle organizzazioni Regionali dell'Artigianato di categoria e l'altro delle Organizzazioni Regionali dei Sindacati dei Lavoratori di categoria.

I componenti del comitato ed i Coordinatori durano in carica 24 (ventiquattro) mesi e possono essere riconfermati. La riconferma dei coordinatori è possibile solo in caso di voto unanime da parte dei 6 componenti il Comitato, altrimenti sarà effettuata una rotazione per garantire ad ogni Organizzazione firmataria dell'accordo del 2 maggio 2017 un periodo biennale di rappresentanza in tale ruolo. E' data facoltà agli Enti associati di provvedere alla sostituzione dei rispettivi componenti (anche se in carica come Coordinatori) anche prima della scadenza del mandato; in questo caso il componente che subentra resta in carica fino al completamento del mandato che era stato attribuito al suo predecessore. L'eventuale sostituzione dei Coordinatori avrà valore fino alla scadenza del mandato. Tutte le cariche, in via normale, sono gratuite.

Articolo 7 - Compiti e poteri del Comitato

Il Comitato provvede all'amministrazione ed alla gestione dell'associazione compiendo gli atti necessari al conseguimento degli scopi statutari, secondo le norme stabilite dall'Accordo Regionale settore Autotrasporto merci del 2 maggio 2017 e, quindi provvede a:

- nominare, al proprio interno, i due Coordinatori;
- redigere il Bilancio preventivo e consuntivo;
- vigilare sul funzionamento di tutti i servizi dell'associazione sia tecnici che amministrativi, ed in particolar modo su quel che riguarda l'esazione dei contributi e/o versamenti, nei modi e tempi che il

Comitato stesso stabilirà;

- individuare le prestazioni previste dall'accordo Regionale Autotrasporto Merci;
- promuovere gli atti costitutivi e giudiziari che riterrà opportuni per il buon funzionamento dell'associazione;
- delegare ai Coordinatori e/o ad altro componente del Comitato funzioni e/o compiti specifici;
- a assolvere le funzioni di commissione paritetica prevista dal CCNL Trasporto Merci e Logistica siglato il 3 dicembre 2017

Articolo 8 - Convocazione e deliberazione

Il Comitato si riunisce, di norma, una volta al mese e, in via straordinaria, ogni volta sia richiesto da almeno la metà dei membri del Comitato stesso, o da uno dei Coordinatori.

La convocazione del Comitato è fatta mediante avviso scritto da inviare, anche tramite PEC, almeno una settimana prima del giorno fissato per la riunione. In caso straordinario, la convocazione urgente, tramite PEC, potrà essere diramata riducendo il termine di preavviso a 48 (quarantotto) ore. La convocazione dovrà contenere luogo, giorno ed ora della riunione, nonché l'elencazione dei punti all'Ordine del Giorno.

Le delibere del Comitato sono prese con il voto favorevole di almeno 4 membri del Comitato stesso.

Ciascun componente ha diritto ad un voto.

Articolo 9 - Coordinatori

I Coordinatori durano in carica 24 (ventiquattro) mesi, salvo la facoltà di sostituzione di cui all'art. 6 del presente Statuto.

Spetta ai Coordinatori:

- promuovere la convocazione ordinaria e straordinaria del Comitato e presiedere alle riunioni;
- sovrintendere alle deliberazioni del Comitato;
- dare esecuzione, alle deliberazioni del Comitato.

I Coordinatori hanno congiuntamente il potere di firma nell'ambito di quanto previsto dal presente Statuto e dalle deleghe accordate dal Comitato.

Articolo 10 - Patrimonio dell'associazione

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- dalle quote del Fondo speciale di cui all'art. 4 dell'accordo 2 maggio 2017;
- da beni mobili ed immobili che per acquisiti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo vengano in proprietà dell'associazione medesima;
- dagli stessi avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve ed accantonamenti;
- dalle somme che per qualsiasi altro titolo e previe eventuali autorizzazioni di legge venissero introitate dall'associazione.

I capitali del Patrimonio, purché sia garantita la

conservazione del capitale investito, possono essere impiegati in operazioni finanziarie, di investimento, sia mobiliare che immobiliare, purché con la diligenza del buon padre di famiglia e purché siano destinati alla sempre miglior questione sociale dell'Ente, affidandone la gestione ad istituti di credito e/o finanziari di primaria importanza.

Tutte le decisioni che attengono al patrimonio ed all'uso dei capitali dell'associazione devono essere adottate dal Comitato.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione salvo che la destinazione e distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articoli 11 - Introiti dell'associazione

Gli introiti dell'associazione sono costituiti:

- dalle quote del Fondo speciale di cui all'art. 4 dell'accordo 2 maggio 2017
- dalle somme introitate per lasciti, donazioni, elargizioni, sovvenzioni;
- dalle altre somme, che per qualsiasi titolo di legge, vengono in possesso dell'associazione;
- dagli interessi ed utili che dovessero derivare dal patrimonio dell'associazione.

Articolo 12 - Prelevamenti e spese

Per le spese di impianto e di gestione l'associazione potrà valersi delle entrate di cui al precedente articolo 11 dello Statuto. Ogni prelevamento di fondi ed erogazioni a qualsiasi titolo ordinario e straordinario, dovrà essere giustificato dalla relativa documentazione vistata dal personale eventualmente designato e contenere le firme dei Coordinatori o di loro sostituti a ciò debitamente autorizzati.

Articolo 13 - Sostituzione temporanea dei Coordinatori nel potere di firma

Per tutte le operazioni per le quali sia stabilita la firma congiunta dei Coordinatori, l'associazione per il tramite del Comitato, in caso di assenza o di impedimento di uno o di tutti e due i Coordinatori, provvederà a nominare uno o due sostituti, delegati alla firma congiunta.

Articolo 14 - Gestione finanziaria dell'associazione

La gestione finanziaria dell'associazione ha inizio il 1° Gennaio di ogni anno e termina il 31 Dicembre dell'anno stesso.

Al termine di ogni esercizio l'associazione per il tramite del suo Comitato provvederà alla stesura del Bilancio Consuntivo. Entro il mese di Dicembre di ogni anno deve essere predisposto anche il Bilancio Preventivo. Il Bilancio Consuntivo e Preventivo dovranno essere comunicati ai soci senza ritardo e si intenderanno approvati qualora non intervenga opposizione da parte di alcuno dei soci stessi entro 30 giorni dalla loro

comunicazione.

I Bilanci Consuntivi devono dimostrare, in forma chiara e precisa, i risultati del rendiconto economico e dello stato patrimoniale; analogamente, quelli preventivi devono contenere una attendibile previsione delle entrate e delle spese dell'esercizio finanziario a cui si riferiscono.

Articolo 15 - Scioglimento dell'associazione

Lo scioglimento dell'associazione può essere disposto con il consenso di tutti gli associati qualora lo stesso cessi l'attività per disposizione di legge o per l'impossibilità di funzionamento o qualora esso venga a perdere, per qualsiasi motivo la propria autonomia finanziaria ed amministrativa o, infine perché non sia in grado di raggiungere gli scopi stabiliti dal presente Statuto. In ogni caso, la liquidazione dell'associazione sarà affidata a due liquidatori designati di comune accordo dalle organizzazioni Regionali dell'Artigianato e dalle Organizzazioni Regionali dei Sindacati dei Lavoratori che hanno costituito l'associazione.

La Commissione così formata determina, all'atto della messa in liquidazione dell'associazione, i compiti dei liquidatori. Il patrimonio che dovesse risultare dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto, in forme che saranno concordate dalle Parti Sociali costituenti, o ad altri enti con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In caso di mancato accordo, la devoluzione sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Firenze, tenendo conto degli scopi che erano alla base dell'associazione, sentito il parere delle Organizzazioni costituenti e sulla base della normativa vigente.

Articolo 16 - Modifica dello Statuto

Qualsiasi modifica al Presente Statuto sarà convenuta con il consenso di tutte le Organizzazioni costituenti e ratificata da parte del Comitato.

Articolo 17 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili le norme di legge in vigore.

F.to: Andrea Di Benedetto

F.to: Donati Giovan Battista

F.to: Roberto Tegas

F.to: Brasini Giuseppe

F.to: Menciacchi Carlo

F.to: Stefano Boni

F.to: Michele Panzieri

F.to: Gianfranco Conti.

F.to: Not. Maria Giada Zalapì.